

Codice A1409A

D.D. 25 maggio 2016, n. 288

**D.Lgs 176/2011 - Ditta Alpe Guizza S.p.A. con sede legale in Scorze' (VE), Viale Kennedy 65. Autorizzazione igienico sanitaria all'utilizzazione per imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata "PURA DI ROCCIA" presso lo stabilimento sito in Donato (BI), S.S. 419, Km 7.**

Vista l'istanza datata 25.03.2016 e successive integrazioni, pervenute rispettivamente il 01.04.2016 e 08.04.2016, con cui il Legale Rappresentante, Signor Enrico Zoppas, della Ditta Alpe Guizza S.p.A. con sede in legale Scorzè (VE), Viale Kennedy 65 e stabilimento in Donato (BI), S.S. 419, Km 7, C.F. 01867120303 e P. IVA 02983530276, richiede l'autorizzazione ex art. 6 del D.Lgs 176/2011:

- all'utilizzazione per imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata "PURA DI ROCCIA" scaturente dalla sorgente "Pura di Roccia" ubicata in comune di Donato (BI), riconosciuta con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute n. 4193 del 25.05.2015, nell'ambito della concessione mineraria "Pura di Roccia" accordata dalla Provincia di Biella con provvedimento n. 156 del 16.02.2016 concluso con Determinazione Dirigenziale (DD) n. 44 del 23.03.2016 dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune di Donato;
- all'imbottigliamento presso il proprio stabilimento sito in Donato (BI), S.S. 419, Km 7, della predetta acqua minerale naturale nel tipo "come sgorga dalla sorgente" e/o naturale, "aggiunta di anidride carbonica" e/o "frizzante", in contenitori di PET ottenuti mediante il soffiaggio di preforme, utilizzando gli impianti esistenti integrati con due nuovi serbatoi di accumulo e impianti di adduzione e smistamento alle linee di imbottigliamento.

Visto il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n. 4193 del 25.05.2015 con il quale è stata riconosciuta come acqua minerale naturale, l'acqua denominata "PURA DI ROCCIA" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca 6PM Sorgente Caudana sito nel territorio del comune di Donato (BI).

Visti il provvedimento conclusivo n. 44 del 23.03.2016 del SUAP del comune di Donato di presa atto della DD n. 156 del 16.02.2016 della Provincia di Biella di rilascio alla società Alpe Guizza S.p.A della nuova concessione mineraria denominata "Pura di Roccia", ubicata nel comune di Donato (BI), per la durata di anni venti, nonché il parere espresso dalla provincia di Biella con nota prot. 11040 del 12.05.2016 in merito alla tutela della risorsa idrica.

Vista la nota prot. n. 10851/16 del 03.05.2016, pervenuta il 09.05.2016, con la quale il Direttore del SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BI di Biella, in esito a richiesta formulata con nota prot. n. 8113/A1401A del 11.04.2016, ha espresso, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 08.11.2011, n. 176 e della documentazione prodotta dalla Ditta, nonché a seguito sopralluogo effettuato in data 28.04.2016 presso lo stabilimento e le opere di captazione, parere igienico sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Viste le analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche effettuate dal Dipartimento di Chimica Analitica e dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia dell'Università degli Studi di Torino su campioni di acqua minerale naturale prelevati alla sorgente, nelle quattro stagioni, ai fini del riconoscimento.

Viste altresì le analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche effettuate dal Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università degli Studi di Torino su campioni di acqua minerale naturale prelevati in data 08.09.2015 alla sorgente Pura di Roccia.

Vista la documentazione allegata all'istanza e successive integrazioni.

Dato atto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. 08.10.2011, n. 176;

visto il DM 10.02.2015;

visto il Reg (CE) 852/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.;

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

#### *determina*

di autorizzare – sotto il profilo igienico sanitario – la Ditta Alpe Guizza S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F. 01867120303 e P. IVA 02983530276, con sede legale in Scorzè (VE), Viale Kennedy 65 e stabilimento in Donato (BI), S.S. 419, Km 7, come da planimetrie di cui agli Allegati A e B alla presente determinazione:

- all'utilizzazione per imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua minerale naturale denominata "PURA DI ROCCIA" scaturente dalla sorgente omonima, nell'ambito della concessione mineraria "Pura di Roccia" sita in comune di Donato (BI), e riconosciuta con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute n. 4193 del 25.05.2015;

- all'imbottigliamento della predetta acqua minerale nel tipo "come sgorga dalla sorgente" e/o naturale, "aggiunta di anidride carbonica" e/o "frizzante", in contenitori di PET, presso il proprio stabilimento di imbottigliamento sito in Donato (BI), S.S. 419, Km 7.

Le etichette che contrassegnano i contenitori dell'acqua minerale naturale devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 08.10.2011, n. 176 e dal DM 11.09.2003, oltre al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25.11.2011 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. 02.10.2010.

Il Dirigente del Settore  
Gianfranco CORGIAT LOIA